

Legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, S.O.)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

OMISSIS

Art. 4
(Finanziamento agli investimenti)

OMISSIS

14. L'Istituto del credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 1, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

OMISSIS

191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

192. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi S.p.a., a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.

OMISSIS